

Nel 2014 la FINMA ha sostituito la propria Politica in materia di *enforcement* del 2009 con nuove Linee guida per l'*enforcement*, caratterizzate da un chiaro orientamento strategico.

Il concetto di «*enforcement*» comprende tutte le indagini, i procedimenti e le misure mediante i quali la FINMA accerta e sanziona le violazioni del diritto dei mercati finanziari. L'attività di applicazione della legge si svolge prevalentemente su tre piani: nell'ambito autorizzato, a supporto della vigilanza; nella vigilanza sul mercato, per la lotta alle attività di *insider trading* e manipolazione del mercato; nell'ambito non autorizzato, per la rimozione degli intermediari finanziari che operano in maniera illecita.

Politica in materia di *enforcement* (2009)

Nel dicembre 2009 la FINMA aveva pubblicato la propria Politica in materia di *enforcement*, che conteneva tredici principi relativi all'operato della FINMA in questo ambito. Oltre a spiegazioni di carattere generale circa l'attività di *enforcement* della FINMA e la sua organizzazione interna, il documento riportava principi concernenti la politica di informazione al pubblico, le modalità di impiego degli incaricati della FINMA, nonché indicazioni sui procedimenti a carico di singole persone e sulla collaborazione con autorità penali, altre istanze amministrative oppure organismi di autodisciplina.

I contenuti della politica in materia di *enforcement* erano caratterizzati dalla specifica situazione di partenza del 2009, quando la FINMA non disponeva ancora di un'apposita divisione. Le funzioni di *enforcement* erano quindi perlopiù ripartite all'interno della FINMA tra le diverse unità organizzative. Inoltre, i nuovi strumenti di *enforcement* come il divieto di esercizio della professione e la confisca degli utili erano allora appena stati creati con il varo della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari. In questa situazione, la politica in materia di *enforcement* mirava innanzitutto a garantire un'*unité de doctrine* in seno alla FINMA e a contenere le aspettative dell'opinione pubblica circa un'applicazione su larga scala di divieti

di esercizio della professione e confische degli utili. Il documento conteneva tuttavia scarse indicazioni sull'orientamento strategico dell'*enforcement*.

Linee guida per l'*enforcement* (2014)

Le nuove Linee guida per l'*enforcement*²⁸ stabiliscono le modalità con cui la FINMA si avvale dell'*enforcement* come strumento di applicazione per il raggiungimento degli obiettivi di vigilanza. Al fine di rafforzare l'effetto preventivo dell'*enforcement*, la FINMA pone ora un accento più marcato sui procedimenti a carico delle persone fisiche che hanno presumibilmente commesso gravi violazioni del diritto prudenziale. Dalle linee guida emerge in particolare che la FINMA attribuisce un'elevata priorità sia alla lotta contro gli abusi di mercato, sia all'*insider trading* sul mercato svizzero dei valori mobiliari. In tale ambito, la FINMA rivolge un'attenzione particolare alla condotta sul mercato degli assoggettati alla vigilanza prudenziale e dei loro dipendenti. Va inoltre sottolineato che la FINMA interviene in modo risoluto contro gli intermediari finanziari che operano in maniera illecita.

Rispetto al documento precedente, le nuove linee guida sono di natura prettamente strategica, mentre i contenuti operativi della politica sono stati trasferiti all'interno di altri canali. I principi di comunicazione sono ora disciplinati dalle Linee guida per la comunicazione²⁹.

²⁸ Cfr. «Linee guida per l'*enforcement*» del 25 settembre 2014, pag. 32 (cfr. anche <http://www.finma.ch/i/aktuell/Documents/Il-finanzmarktenforcement-20140925-i.pdf>).

²⁹ Cfr. cap. «La FINMA e i suoi stakeholder a livello nazionale», sezione «Linee guida per la comunicazione», pag. 16.

Linee guida per l'*enforcement*

La FINMA ricorre all'*enforcement* quale strumento di applicazione visibile ai fini del raggiungimento degli obiettivi di vigilanza. L'*enforcement* si prefigge di eliminare le irregolarità, ripristinare la situazione conforme e sanzionare con effetto preventivo le violazioni della legge. Le mancanze gravi vengono trattate in via prioritaria.

- L'*enforcement* della FINMA supporta l'attività di vigilanza della FINMA sui titolari dell'autorizzazione. Ai fini di promuovere l'osservanza del diritto in materia di vigilanza, la FINMA si serve dell'*enforcement* in maniera mirata in caso di gravi violazioni del diritto prudenziale, in particolare in caso di infrazione delle regole di condotta.
- La FINMA persegue in via prioritaria le gravi violazioni dell'integrità del mercato e la manipolazione del mercato da parte di tutti gli operatori attivi sul mercato svizzero dei valori mobiliari; presso gli operatori di mercato autorizzati e i loro dipendenti persegue anche le gravi violazioni su mercati affini in Svizzera e all'estero.
- La FINMA esamina scrupolosamente le informazioni ricevute riguardo ad attività esercitate senza la necessaria autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari.
- La FINMA procede in maniera mirata contro le persone fisiche che sono responsabili di gravi violazioni delle disposizioni in materia di vigilanza.
- In singoli casi la FINMA adotta misure adeguate e necessarie per contrastare l'insolvenza; nelle procedure d'insolvenza ricorre prevalentemente a liquidatori fallimentari esterni.
- La FINMA considera una celere assistenza amministrativa internazionale, in particolare in materia di sorveglianza dei mercati e di attività sulle piazze finanziarie da parte di operatori sprovvisti della necessaria autorizzazione, un importante contributo agli sforzi internazionali tesi a garantire il buon funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari.
- Nei contatti con le autorità penali e con altre autorità, la FINMA fa in modo che questi s'iscrivano nell'ottica degli obiettivi di vigilanza della FINMA.